TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA

Ufficio Fallimentare

riunito in camera di consiglio con la presenza dei sigg. magistrati:

dott. Carlomaria GARBELLOTTO

Presidente

dott.ssa Rossella MASTROPIETRO

Giudice

dott.ssa Roberta COSENTINI

Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

*

DECRETO

con ricorso depositato il 17 settembre 2013 la società Car-Sam s.r.l., nella persona del signor Augusto Gaglio, Presidente del CdA, ha chiesto l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 161, c. 6, l. fall.

Con decreto del 24 settembre 2013 il Tribunale ha assegnato il termine per presentare proposta, piano e documentazione di cui ai c. 2 e 3 dell'art. 161 l.f., nominando quale Giudice Delegato la dott.ssa Ivana Peila e quale Commissario Giudiziale dott.ssa Bruna Borio.

In data 17.12.2013 è stata presentata la proposta e il piano, successivamente modificato, in data 12 e 29 maggio 2014, a seguito dei rilievi sollevati dal Commissario Giudiziale dott.ssa Bruna Borio.

In data 18 luglio 2014 il Tribunale di Ivrea ha ammesso a norma dell'art. 163 della legge fallimentare la società Car-Sam s.r.l. alla procedura di concordato preventivo e ha ordinato la convocazione dei creditori per l'udienza del 26 settembre 2014, successivamente rinviata al 24.10.2014 e poi al 14.11.2014.

All'adunanza dei creditori veniva determinato in euro 10.110.737,19 l'ammontare dei crediti chirografi ammessi al voto come da stato passivo allegato al verbale dell'udienza e conseguentemente in euro 5.055.368,60 la maggioranza; i voti favorevoli espressi in sede di adunanza risultavano pari ad un ammontare di euro 264.644,021, quelli

favorevoli successivamente pervenuti pari ad un ammontare di euro 4.132.866,57, che in aggiunta ai voti non pervenuti, da ritenersi consenzienti ai fini del computo della maggioranza, raggiungevano un importo complessivo di crediti ammessi al voto di euro 9.758.354,22, per una percentuale pari a euro 96,51% dei crediti ammessi al voto.

Vista la relazione del giudice delegato circa il raggiungimento delle maggioranze previste dall'art. 177, comma primo, prima parte della Legge fallimentare, con provvedimento del 30 gennaio 2015 questo Tribunale fissava per il 6 marzo 2015 udienza per la comparizione del debitore, del commissario giudiziale e per le eventuali costituzioni in giudizio disponendo che il decreto venisse affisso all'albo del tribunale e notificato a norma dell'art. 17 L.F. a cura del debitore al Commissario giudiziale e ai creditori dissenzienti.

L'udienza veniva rinviata al 25.03.2015 attesa la mancata produzione da parte del debitore della cartolina attestante il perfezionamento della notifica al creditore dissenziente Agenzia delle Entrate.

Le notifiche ai creditori dissenzienti sono state effettuate nel termine di legge e nessuno si è costituto in giudizio.

La proposta di concordato per cessione dei beni ai creditori prevede:

- la soddisfazione integrale dei creditori in prededuzione;
- la soddisfazione integrale dei creditori privilegiati;
- la soddisfazione dei creditori chirografari nella misura di circa il 15,98%.

OMOLOGA il concordato preventivo proposto da CAR-SAM srl con sede in Chivasso, c.so Galileo Ferraris 136 cf: 00507910016;

NOMINA liquidatore della procedura il Rag. Massaro Raffaella che si atterrà alle seguenti disposizioni:

- il liquidatore dovrà tenere informato il Commissario Giudiziale, il Comitato dei Creditori e il Giudice delegato in ordine all'andamento generale della liquidazione mediante relazioni almeno trimestrali;
- liquidatore dovrà provvedere alla riscossione dei crediti ed alla liquidazione dei beni mobili ed immobili secondo le modalità dettagliate nella proposta concordataria e, in difetto di previsione, secondo quelle ritenute più opportune in ordine alle quali acquisirà il preventivo parere del Commissario giudiziale, e del comitato dei creditori; acquisito il parere di questi ultimi, delle modalità di liquidazione darà notizia al giudice delegato almeno dieci giorni prima dell'inizio del loro compimento;

La vendita dei beni immobili e altri beni iscritti in pubblici registri, nonché le cessioni di attività e passività dell'azienda e di beni o rapporti giuridici individuali in blocco devono essere autorizzate dal comitato dei creditori;

Le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate sul conto corrente bancario intestato alla procedura presso la Banca Regionale Europea – Filiale di Chivasso c/c n. 0000001046;

Il liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile sul libro giornale già in essere.

La nomina di avvocati, coadiutori e consulenti tecnici dovrà avvenire previo parere del

Commissario giudiziale, del Comitato dei creditori ed informativa al Giudice delegato
almeno sette giorni prima dell'affidamento dell'incarico, salve ragioni di urgenza.

Il Commissario Giudiziale, nella relazione ex art. 172 L.F., ha concluso che "la società Car-Sam srl sia in grado di pagare in misura integrale le spese in prededuzione ed i creditori privilegiati mentre per quanto attiene i creditori chirografari le percentuali di soddisfo sono stimate nelle misure sopra riportate del 8,65% o del 1,76%", laddove la GCS, cessionaria dell'azienda, non dovesse essere in grado di far fronte agli impegni assunti nei confronti della Car-Sam, non considerando l'accollo liberatorio relativo ai debiti verso i dipendenti di euro 480.813.

Con relazione del 24.02.2015, il Commissario Giudiziale ha espresso motivato parere favorevole, pur confermando le condizioni ed il livello di attuazione del piano sopra descritto.

Ritiene il Collegio che, nel caso di specie, sussistano tutte le condizioni di legge per addivenire alla omologazione del concordato preventivo.

In particolare, devono ritenersi riscontrate la ricorrenza delle condizioni di ammissibilità richieste dagli artt. 160 e 161 Legge Fallimentare, nonché la completezza della documentazione depositata e la regolarità della procedura svolta.

Risulta altresì ampiamente superata la soglia del 50% dei crediti chirografari che hanno espresso voto favorevole in ordine alla proposta concordataria (cfr verbale adunanza dei creditori del 14 novembre 2014, e le successive adesioni attestate dalla Cancelleria).

Deve invero rilevarsi, in piena sintonia con quanto osservato dal Commissario Giudiziale in sede di rilascio del proprio parere motivato ex art. 180 Legge Fallimentare, che la proposta concordataria nei termini prospettati appare per la massa dei creditori, comunque, conveniente in quanto le prospettive di realizzo previste nel breve-medio termine difficilmente potrebbero avere esiti migliorativi nell'ambito di una procedura fallimentare.

P.Q.M.

visto l'art. 180 della Legge Fallimentare

Ultimate le operazioni di liquidazione, il Commissario giudiziale ed i liquidatore depositeranno i rispettivi rendiconti con modalità analoghe a quelle di cui all'art. 116 Legge Fallimentare ed i pagamenti verranno effettuati sulla base di piani di riparto predisposti congiuntamente dal Commissario Giudiziale e dai liquidatore in ragione della collocazione e del grado dei crediti e vistati, previo parere del Comitato dei creditori, dal Giudice delegato.

Il Commissario Giudiziale sorveglierà lo svolgimento della liquidazione e terrà informato il giudice delegato in ordine allo svolgimento della medesima; in caso di rilevanti inadempimenti agli obblighi concordatari, informerà i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa loro riservata ai sensi dell'art. 186 Legge Fallimentare; NOMINA il Comitato dei Creditori come segue:

Unicredit Banca spa

Domanico Alberto

TECNOTRADING SRL

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto al Procuratore della Repubblica in sede nonché alla società debitrice, al commissario giudiziale, al liquidatore (che a sua volta provvederà a darne notizia ai creditori) e per la pubblicazione a norma dell'art. 17 Legge Fallimentare

Dichiara il presente decreto provvisoriamente esecutivo.

Ivrea 12 maggio 2015

Il Presidente

dott. Carlo Maria Garbellotto

Depositato in cancelleria

20.5. 3015 02 9.00

IL CANCELLIERE

5